

Verbale n°2/19 dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del Centro Sociale "Giacomo Leopardi" (C.F.: 93011100422 e P. I.V.A.: 01446870428), con sede legale a Falconara Marittima (AN) in Via Stadio n° 14/A, del 19/Ottobre/2019.

Ordine del giorno:

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- 2) varie ed eventuali.

In data 19/Ottobre/2019, previa ampia pubblicizzazione, come previsto dal I comma dell'art. 14 dello Statuto dell'Associazione, è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione, presso i locali della sede legale del Centro Sociale "Giacomo Leopardi", l'assemblea ordinaria dei soci, per discutere i temi di cui all'ordine del giorno, come previsto dall'art. 18 dello Statuto.

La convocazione viene stabilita per le ore 6,00 e le ore 15,00 del 19/Ottobre/2019, rispettivamente per la I e la II convocazione, e solamente in quest'ultima, essendo andata deserta la prima, l'organo deliberante è regolarmente costituito, essendo presenti 38 soci su 540 (di cui 7 minorenni) iscritti all'Ente, tutti con diritto di intervento e di voto. Come da Statuto, Presidente e Segretario della riunione sono il Presidente ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Piersantelli Vandino e Belardinelli Andrea.

Il Presidente Piersantelli Vandino, constatata e fatta constatare la regolarità dell'adunanza e la validità delle deliberazioni che la stessa adotterà, fa presente che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2018, le modalità e le maggioranze previste per la deliberazione sono quelle dell'assemblea ordinaria, anche se le modifiche statutarie sono di competenza dell'assemblea straordinaria.


Si passa quindi alla discussione dell'unico punto all'ordine del giorno. Il Presidente Piersantelli dà la parola al socio e Presidente dei Revisori dei Conti, Nagni Alessandro, il quale dà puntuale lettura delle modifiche statutarie, spiegando che le stesse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Dopo ampia ed animata discussione, l'Assemblea, con il voto favorevole di 27 soci, il voto contrario di 7 soci e l'astensione di 4 soci, approva le variazioni apportate all'art. 1 e, all'unanimità, approva tutte le correzioni ai restanti articoli. Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'Assemblea, viene allegato al presente verbale. L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente di apportare le eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle Amministrazioni Pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore e di procedere con la registrazione dello Statuto stesso.

Alle ore 17,00 del 19/Ottobre/2019, visto che nessuno chiede più la parola, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta sciolta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario: Belardinelli Andrea

Il Presidente: Piersantelli Vandino


Falconara Marittima (AN), 19/Ottobre/2019.


.....

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Atto reg.to il 25 OTT 2019 al n. 2628
serie 3 per € ESENE L -

per IL DIRETTORE TERRITORIALE



L'INCARICATO
Mario BUSTI *

* "Firma su delega del Direttore Provinciale,
(Rosanna Iavagnilio)"



Statuto Associazione "Centro Sociale Giacomo Leopardi APS"

Definizioni e Finalità

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale "**CENTRO SOCIALE GIACOMO LEOPARDI APS**" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Falconara Marittima (AN), via Stadio n.14/A.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei Soci, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 - Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, svago, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come della

intera comunità.

Sono finalità dell'Associazione:

- la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità ricreative, culturali, formative e didattiche;
- la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e la fruizione culturale;
- la promozione di azioni finalizzate alla valorizzazione e alla messa a disposizione di luoghi e di spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa.

Articolo 3 - L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;



- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private.

In particolare l'Associazione si propone di:

- promuovere e/o gestire attività di carattere sociale, ludiche, culturali, artistiche, sportive e ricreative contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e di terzi;
- organizzare e promuovere eventi culturali, concerti, rassegne di film, documentari e spettacoli in genere (serate danzanti, teatrali, ecc.);
- favorire attività educative e formative al fine di contrastare ogni forma di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà;
- organizzare e/o partecipare a manifestazioni sportive, sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
- promuovere, organizzare e partecipare a dibattiti, concorsi, conferenze, corsi di aggiornamento e approfondimento e ad ogni altra attività funzionale al conseguimento degli scopi sociali;
- organizzare gite sociali ed escursioni come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui esse vivono;
- mettere a disposizione dei cittadini spazi che possano favorire il libero incontro e il confronto;
- partecipare ad iniziative e a bandi finalizzati al reperimento delle risorse necessarie per consentire la realizzazione delle finalità sociali;
- stringere partnership e/o collaborazioni con enti pubblici e privati,



associazioni e imprese;

- svolgere qualsiasi altra attività lecita e funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.


Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art.5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art.85, comma 4, del CTS.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio di Amministrazione, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art.7 del medesimo decreto.

Articolo 4 - L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e. La qualità di volontario e/o di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con



l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/le Soci/e

Articolo 5 - Il numero dei/delle soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art.35, comma 1, del CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, religiosa e politica.

I/le minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I familiari dei soci, compresi i figli minorenni, devono essere tesserati per poter partecipare alla vita associativa, frequentare i locali del Centro Sociale e fruire di tutti i servizi espletati dall'Associazione.

Agli/alle aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir

meno solo nei casi previsti dal successivo art.9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.


Articolo 6 - È compito del Consiglio di Amministrazione, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/alla nuovo/a socio/a e il proprio nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, comunicato entro il termine di cui al comma 1 o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al/alla Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto, ovvero dallo scadere dei termini di cui al comma 1. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati/e.

Gli/le soci/e hanno diritto a:

- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e



alle manifestazioni promosse dall'Associazione;

- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti

l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;

- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i/le soci/e maggiorenni che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito ad uno degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Articolo 8 - Il/la socio/a è tenuto/a a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/della socio/a mantenere una condotta di rispetto



verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;

- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 - La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale per oltre tre mesi dalla scadenza indicata, senza giustificato motivo;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione;

- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio di Amministrazione;

espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.



Articolo 10 - Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/della socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- l'inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- la denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/delle suoi/e soci/e;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art.2 del presente statuto.

Articolo 11 - Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art.10 dovrà essere reso noto al/alla socio/a con comunicazione scritta.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art.10 è ammesso il

ricorso, entro trenta giorni, al/alla Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Prima che venga effettuata l'assemblea, il/la Presidente ha la facoltà di chiedere un parere consultivo sui casi in esame al Collegio dei Garanti del livello sovraordinato dell'associazione ARCI, ove esistente.

Patrimonio Sociale e Rendicontazione

Articolo 12 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.


Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 - Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- proventi derivanti da eventuale attività commerciale svolta;



• contributi pubblici e privati;

• erogazioni liberali;

• raccolte fondi;

• ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

La responsabilità della gestione patrimoniale è assunta in solido dal Consiglio di Amministrazione del Centro Sociale.

Articolo 14 - L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei Soci, entro il 30 Aprile dell'anno successivo, un bilancio di esercizio ai sensi dell'art.13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15 - Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art.2 e per nuovi impianti o attrezzature.--

Organismi dell'Associazione

Articolo 16 - Sono organismi di direzione dell'Associazione:

• l'Assemblea dei Soci;

• il Consiglio di Amministrazione.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Possono essere rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento dell'incarico.

Sono organismi di garanzia e controllo:



- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

Gli organismi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17 - Partecipano all'Assemblea generale dei Soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio di Amministrazione tramite avviso scritto, contenente la data, l'ora di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 - L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio di Amministrazione o dal/dalla Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt.20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei/delle soci/e aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.



Articolo 19 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/delle soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/delle presenti, salvo le eccezioni di cui all'art.20.

Il voto è personale. Ciascun socio può rappresentare al massimo 5 soci, tramite delega scritta con firma in originale dell'associato delegante da presentare il giorno dell'Assemblea. La delega sarà trattenuta agli atti dell'Assemblea.

Articolo 20 - Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un quinto dei/delle soci/e, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei/delle soci/e con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei/delle partecipanti.

Per le delibere di modifiche, consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti, è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art.31.

Articolo 21 - L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente dell'Associazione.

Il/La segretario/a verbalizzante è il Segretario dell'Associazione.

In caso di assenza di uno o di entrambi, gli stessi verranno nominati dall'Assemblea.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci intervenuti.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del/della Segretario/a, che li firma insieme al/alla Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale, durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/delle soci/e per la consultazione.

La richiesta di consultazione deve essere presentata in forma scritta al/alla Presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di rispondere entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. I libri associativi sono visionabili esclusivamente presso la sede dell'Associazione in presenza di due Consiglieri/e.

Contro il diniego di accesso e di consultazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Articolo 22 - L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art.7:

a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;



b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio di Amministrazione uscente; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;

c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;

e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera sulle modificazioni dello statuto;

h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

m) delibera l'adesione dell'Associazione a reti associative nazionali, federazioni o enti;

n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla propria competenza.

Articolo 23 - Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici eletti fra i/le soci/e.

Il numero dei consiglieri è deciso dall'Assemblea dei Soci, in sede di nomina della commissione elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione previsto dall'art.26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 - Il Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art.4.

Articolo 25 - Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio di Amministrazione che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il/la Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi/a, ne assume le mansioni, salvo ratifica del proprio operato da parte del primo Consiglio utile;
- il/la Segretario/a Amministrativo/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il/la Presidente; presiede il Consiglio in assenza del/della Presidente e del/della Vicepresidente;

- il/la Cassiere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio di Amministrazione eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'art.28 dello statuto.

Il Consiglio può, inoltre, distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 - Compiti del Consiglio di Amministrazione sono:

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art.13, comma 2, del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art.14 del CTS;
- individuare le attività diverse di cui all'art.6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale, secondo quanto previsto dell'art.13, comma 6, del CTS, nella



relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione dei/delle soci/e; può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/delle soci/e;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 27 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/della Presidente.

È da ritenersi valido il Consiglio di Amministrazione non formalmente convocato in presenza della totalità dei/delle Consiglieri/e.



Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/delle Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto il verbale a cura del/della Segretario/a, che lo firma insieme al/alla Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione ed è a disposizione dei/delle soci/e che richiedano di consultarlo, con le modalità previste dall'art.21.

Articolo 28 - I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a che, senza giustificato motivo, non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima convocazione utile, il Consiglio di Amministrazione prende atto della decadenza.

È facoltà del/della Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio, mediante comunicazione scritta al/alla Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il/la Consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/dalla socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità di voti ottenuti, subentrerà il più anziano di età.



Diversamente, la prima Assemblea dei Soci utile può ridurre il numero dei/delle Consiglieri/e o può reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

I nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, decada dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 - Il Collegio dei Garanti è organismo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.


La funzione del Collegio dei Garanti è quella di controllare il rispetto delle regole, delle disposizioni di legge, delle norme statutarie, il rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano l'Associazione.

Il Collegio dei Garanti, inoltre, esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia stato nominato un revisore legale dei conti e può procedere, anche individualmente e in qualsiasi momento, ad attività di ispezione e di controllo.

Qualora si renda obbligatorio per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Garanti composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri sulla loro corretta applicazione;



• emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;

• dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste a seconda della gravità della violazione, anche a titolo cautelativo: ammonizione, sospensione, espulsione e radiazione;

• dirimere controversie ed eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.


L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche.

Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte, entro quindici giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive, salvo il caso di ricorso in appello all'Assemblea dei Soci.

I/le componenti del Collegio dei Garanti sono eletti/e tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi/e eleggono al loro interno un/a Presidente.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Garanti deve provvedere, entro quattro mesi dall'insediamento, pena la propria decadenza, a dotarsi di un proprio regolamento che determini le modalità del proprio funzionamento da





sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 30 - Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art.30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci Revisori composto da un minimo di uno a un massimo di tre componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Le cariche di Consigliere/a e Sindaco Revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del Codice Civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.



I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale; tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/delle soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 31 - Fermo restando quanto previsto dall'art.29, nei casi previsti dall'art.31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 32 - Fatto salvo quanto previsto dall'art.49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei/delle soci/e aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro

Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art.50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 33 - Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI APS", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Logo


Articolo 34 - Il "Centro Sociale Giacomo Leopardi APS" ha come stemma il falco, uccello rapace, su campo arancione.

Il Segretario

Il Presidente

Belardinelli Andrea

Piersantelli Vandino



Falconara Marittima (AN), li 19/Ottobre/2019

